



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

È possibile obbligare un padre a vedere il figlio?

Autore: Redazione | 07/03/2020



Il genitore che non partecipa alla vita del figlio, non lo va a prendere nei giorni concordati e non dialoga con lui deve risarcirgli il danno.

Fare i genitori non è una facoltà, ma un dovere. Nel momento in cui nasce un figlio scattano una serie di obblighi, in capo ai genitori, cui non si può rinunciare

neanche se c'è il consenso dell'altro o del figlio minore stesso. Ad esempio, il padre di una coppia non sposata è obbligato **a riconoscere** il proprio figlio: se non lo fa, la madre o il ragazzo possono agire contro di lui, chiedere in causa la prova del dna, e ottenere l'accertamento della paternità; se l'uomo rifiuta l'analisi del sangue (posto che non lo si può costringere fisicamente al prelievo), il giudice può riconoscere in tale comportamento (se privo di giusta causa) una sorta di "tacita ammissione" e quindi dichiara ugualmente la paternità. Ancora: il genitore separato è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio e a versare l'assegno fissato dal giudice finché questi non raggiunge una sua indipendenza economica. Ma non c'è solo il denaro. Tra gli obblighi del genitore (divorziato) c'è anche quello di «fare il genitore» ossia di essere presente, **vedere il figlio** nelle date prefissate dal giudice, partecipare alla sua vita di tutti i giorni. Insomma, se anche non si può imporre a una persona di amare il proprio figlio, c'è l'obbligo quantomeno di farlo sentire amato. In caso contrario, scatta un maxi risarcimento del danno per la perdita dell'affetto. A ricordarlo è una recente sentenza del tribunale di Roma **[1]** secondo cui - in linea con l'orientamento di tutti i giudici - **è possibile obbligare un padre a vedere il figlio**. Ma non fisicamente: solo applicandogli le sanzioni come la perdita dell'affidamento condiviso o il risarcimento del danno.

La mancanza di affetto comporta sempre uno scompensamento nella crescita di un minore. Scompensamento che deriva da un atto illecito, atteso il generale dovere di madre e padre di prendersi cura dei propri figli anche in caso di divorzio. Le cose infatti non cambiano se i minori vengono assegnati all'altro genitore. La divisione della coppia non può far venir meno i doveri genitoriali. Questo illecito viola uno dei principi costituzionali, quello alla tutela della famiglia. La conseguenza è che, nel caso del padre che nega la cura, l'istruzione e il mantenimento al figlio, oltre alle normali azioni previste dal diritto di famiglia (ad esempio il decreto ingiuntivo o il pignoramento dello stipendio per recuperare i soldi del mantenimento), c'è anche la possibilità di chiedergli un risarcimento per «danno non patrimoniale» **[2]**. La giurisprudenza riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale solo quando previsto dalla legge o in caso di lesione di interessi costituzionali, circostanza che - come detto - ricorre nel caso di specie. In altre parole, sebbene non si possa, almeno fisicamente, **obbligare il padre a vedere il figlio**, lo si può fare sotto minaccia di un'azione legale di risarcimento del danno. Azione che può esperire anche il figlio, a distanza di numerosi anni, quando ormai divenuto maggiorenne. Il fatto di essere cresciuto senza l'assistenza del padre - assistenza economica e/o affettiva - gli consente di ottenere un congruo indennizzo. E non

conta il fatto che, negli accordi tra i genitori, la madre abbia rinunciato a rivalersi contro l'ex coniuge o compagno: il figlio è titolare di un proprio interesse in difesa del quale può agire in qualsiasi momento.

Il **padre che abbandona il figlio**, in altri termini, si deve guardare non solo dalle azioni della madre, ma anche del figlio stesso. Secondo la sentenza in commento, la violazione dei doveri genitoriali può portare anche a un maxi risarcimento da pagare a chi l'ha subita.

Secondo la Cassazione **[5]** non si può obbligare fisicamente il genitore non collocatario a vedere il bambino. O meglio: l'obbligo di visita del minore costituisce un diritto-dovere che non risulta coercibile neppure con una multa. Si tratta di un potere-funzione che è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, in quanto esito di scelte autonome che rispondono anche all'interesse superiore del minore a una crescita sana ed equilibrata. Più che la coercizione, per quanto indiretta, servono «percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi».

L'inadempienza può avere conseguenze gravi: la modifica dell'affidamento, i provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, fino alla decadenza, senza dimenticare la responsabilità penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

«A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte del 2008 **[3]** – ricorda il tribunale di Roma – può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili di una persona, che abbiano tutela costituzionale».

Le Sezioni unite avevano citato «il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione e mantenimento)», precisando che ciò lede i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione **[4]** e dalle norme di diritto internazionale, che riconoscono «un elevato grado di riconoscimento e tutela».

Nella vicenda di Roma, il tribunale ha ritenuto provato che il padre ha violato i diritti fondamentali della figlia, «pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione». Il giudice non ha ritenuto ammissibile il danno patrimoniale, per mancanza di prova specifica. Ma ha ritenuto raggiunta la prova del danno «al corretto sviluppo psicofisico», violato «dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo». Il danno deriva «dal dolore del figlio, dal suo turbamento,

derivante dalla mancanza della figura paterna nell'arco della vita».

Ma come si calcola il danno non patrimoniale subito dal figlio abbandonato dal genitore? Facile, dice il giudice. Un genitore assente è come un genitore morto. Quindi bisogna prendere le tabelle del danno connesse al decesso di un genitore, diminuite perché rispetto a questo caso il rapporto umano non è perduto per sempre. Il calcolo si basa sulle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel tribunale di Milano o di Roma (in attesa delle tabelle uniche nazionali). Nel caso di specie, applicando i suddetti parametri, si è giunti ad una valutazione di 263.087,05 euro (compresi gli interessi). La somma senza interessi è stata poi abbattuta del 70% perché l'assenza dalla vita della figlia ne ha riguardato solo una parte.

Note

[1] Trib. Roma, sent. del 19.05.2017. **[2]** [Art. 2059 cod. civ.](#) **[3]** Cass. S.U. sent. n. 26972/2008. **[4]** Artt. 2 e 30 Cost. **[5]** Cass. ord. n.6471/20 del 6.03.2020.

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **TRIBUNALE ORDINARIO
DI ROMA** PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle

persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott.

Vincenzo Vitalone Giudice dott.ssa Monica Velletti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 66700 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2014, vertente tra CI.EL., nata (...), rappresentata e difesa dall'Avv. Gu.Mo. del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'Avv. Be.Al., come da procura in atti; - ATTRICE - E CO.MA., nato (...), rappresentato e difeso dall'Avv. An.Ci. elettivamente domiciliato in Roma via (...), presso lo studio del difensore come da procura in atti; - CONVENUTO - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale - INTERVENUTO -

OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento danni. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Ci.El. ha convenuto in giudizio Ma.Co. perché fosse dichiarato che il convenuto è padre dell'attrice, disponendo le conseguenti trascrizioni di legge. L'attrice ha esposto di essere nata (...) a seguito della relazione sentimentale tra la madre Ma.Ci. e Ma.Co., e di essere stata riconosciuta al momento della nascita dalla sola madre, e di aver conosciuto il convenuto all'età di 16 anni dopo la morte della madre, avvenuta quando l'attrice aveva 12 anni, quando il Co. si sarebbe presentato alla stessa attrice come suo padre. Il convenuto si sarebbe poi reso

irreperibile, fino al 1991 quando l'attrice riprese i contatti telefonici, incontrò il Co. in Roma; nell'occasione il convenuto avrebbe maltrattato l'attrice ordinandole di non cercarlo più. Nel febbraio-marzo 2014 l'attrice avrebbe ripreso i contatti con il convenuto via (...), il Co. inizialmente si sarebbe dichiarato disponibile a riprendere le frequentazioni per poi abbandonare di nuovo l'attrice con modi sgarbati. Tanto premesso, El.Ci. ha chiesto venisse dichiarato l'esistenza del legame di filiazione con Ma.Co., con conseguente acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno e conseguenti annotazioni di legge. L'attrice ha chiesto, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa, ponendo a fondamento della domanda il mancato adempimento da parte del padre degli obblighi propri della genitorialità, di mantenimento e accudimento, oltre a rappresentare la perdita di changes per non aver potuto portare a termine gli studi conseguendo con grande difficoltà diploma di operatore socio sanitario e non laurea in scienze infermieristiche, imputando quanto accaduto al mancato sostegno paterno e alla necessità di interrompere gli studi una volta conseguita la licenza media a causa della morte della madre, dell'assenza del padre e della necessità di intraprendere ancora minorenni attività lavorativa, potendo riprendere gli studi per conseguire il solo diploma di operatore socio sanitario solo a seguito del raggiungimento della maggiore età. Con vittoria di spese. Si è costituito Ma.Co. rappresentando di aver intrattenuto all'età di 19 anni, quando all'epoca era ancora minorenne in applicazione delle leggi del periodo, una relazione sentimentale con la madre dell'attrice, quando la stessa aveva trentadue anni ed intratteneva contemporanee relazioni sentimentali con altri uomini, negando di aver avuto conoscenza della gravidanza e della nascita dell'attrice apprendendo per la prima volta di tale possibilità nel 1989 quando la zia materna della Ci. lo informava dell'avvenuto decesso della madre dell'attrice, avvenuto cinque anni prima, e della possibilità che lo stesso convenuto avrebbe potuto essere il padre della odierna attrice. Il convenuto ha rappresentato di aver voluto conoscere la ragazza, sentendola alcune volte telefonicamente e dichiarandosi disponibile a sottoporsi a test genetici per l'accertamento della paternità. Tanto premesso il Co. ha rappresentato la propria disponibilità a sottoporsi alle indagini genetiche, aderendo, in caso di esito positivo, alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità ed aderendo alla richiesta della controparte di aggiunta del cognome paterno, ma chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni non potendosi ravvisare alcuna responsabilità in capo al convenuto per il mancato riconoscimento, non avendo la madre della Ci. comunicato la gravidanza e la nascita della figlia. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione per l'azione di risarcimento del danno essendo trascorso ampiamente il termine di prescrizione quinquennale dalla data di raggiungimento dell'indipendenza economica della attrice. In via subordinata ha chiesto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno la

stessa fosse accolta tenendo conto dei redditi e del comportamento delle parti. Con vittoria di spese. Disposta CTU, all'esito del deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 12.11.2015 le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive istanze e la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali. Con sentenza parziale n. 924/2016 preso atto degli esiti della CTU dalla quale è stato accertato che il convenuto è il padre dell'attrice è stato dichiarato che Ci.El., è figlia di Ma.Co., con conseguenti ordini di annotazione nei registri dello Stato civile e disponendo che venisse aggiunto al cognome dell'attrice "Ci." il cognome "Co.", in modo che l'attrice si chiami "El.Ci. Co.", con rimessione della causa in istruttoria per la definizione della domanda relativa al risarcimento del danno formulata dalla parte attrice. Ammesse le prove articolate dalle parti, con giudizio condiviso dal Collegio, escussi i testi sulle circostanze ammesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di tardività della eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta. L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 27866/2008), deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4,cpc, o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 168 bis, co.5,cpc.) Nel caso di specie, il convenuto si è costituito con memoria depositata il 23 aprile 2015, giorno della prima udienza (cfr. verbale di udienza). Il mancato rispetto del termine per la proposizione della eccezione di prescrizione fa ritenere tardiva la stessa. Peraltro, osserva il Collegio come anche nel merito occorra aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale "In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale." (per tutte: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 04/04/2014). Tale orientamento è stato, da ultimo, accolto anche dall'intestato Tribunale che ha affermato: "In materia di mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione", principio affermato in fattispecie nella quale è stata accolta la domanda del genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, di regresso e di risarcimento del danno subito dal figlio, proposta nei confronti dell'altro genitore, ed è stata respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente (Tribunale di Roma - sentenza n. 15811 del 5.8.2016, cfr. sito

istituzionale del Tribunale di Roma). Il diverso, ed isolato orientamento giurisprudenziale affermato nella decisione del Tribunale di Roma, richiamata dalla parte convenuta (Tribunale di Roma, I Sezione civile, 1.4.2014, edita), non appare condivisibile poiché non conforme al consolidato principio che osta all'accertamento incidenter tantum degli status. Ammettere, infatti, la decorrenza della prescrizione prima della pronuncia accertativa dello status filiationis, imporrebbe ammettere la possibilità di azionare la relativa domanda di risarcimento del danno anche prescindendo da pregressa sentenza di accertamento giudiziale della filiazione, con conseguente possibilità per il giudice, eventualmente investito dell'istanza di risarcimento del danno prima dello accertamento della filiazione, di compiere tale accertamento in via incidentale, mentre per consolidata giurisprudenza: "L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 cod. proc. pen. e l'art. 8 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104" (Cass. 12.3.2012, n. 3934). Nel merito la domanda di condanna del convenuto al risarcimento per i danni non patrimoniali subiti da Ci.El. deve essere accolta nei limiti di seguito riportati. L'attrice ha posto a fondamento dell'istanza l'assenza della figura paterna dal momento della nascita, in quanto il padre non si sarebbe mai curato di far parte della vita della figlia venendo meno agli obblighi propri del genitore di cura, educazione, mantenimento del figlio. Il convenuto ha allegato la mancata conoscenza della circostanza di essere stato padre della attrice evidenziando lo stato di minore età al tempo del di lei concepimento, e la presenza di una relazione meramente saltuaria con la madre della Ci., la quale ,molto più grande di età del convenuto avrebbe avuto altre relazioni sentimentali, e non avrebbe rappresentato l'intervenuto concepimento e nascita dell'odierna attrice, tenendo lo stesso convenuto all'oscuro della possibile paternità. Il Co. ha rappresentato di essere stato ignaro della possibile esistenza della figlia. Solo nel 1989 la zia materna della Ci. avrebbe informato il Co. dell'avvenuto decesso della madre dell'attrice e della possibilità di essere padre della stessa, notizia che l'avrebbe indotto a recarsi nel luogo in cui la ragazza si trovava per conoscerla, sentendola solo poche volte telefonicamente e riprendendo i contatti solo nel 2014 tramite (...), rappresentando in quell'occasione la disponibilità a sottoporsi al test del DNA, con impossibilità di ottemperare a tale adempimento per il sopraggiungere di grave problema di salute. Dall'escussione dei testi è emerso che il Co. fosse a conoscenza della paternità già quando la figlia era minore. In particolare il teste Da.Ci., fratello uterino della attrice, perché figlio di una prima relazione di Ma.Ci., ha dichiarato che all'età di 10 anni mentre si trovava con la sorella in un Collegio a Narni, la madre venne a trovare i figli con il Co., e qualche giorno dopo rappresentò al figlio che l'uomo che l'accompagnava era il padre della sorella, odierna attrice. Il teste ha precisato di aver conosciuto l'odierno convenuto in altra occasione quando aveva circa sette otto anni, e il Co.

si recò in Chianciano presso la loro abitazione chiedendo dove fosse la madre, aggiungendo inoltre di aver sempre saputo che padre della sorella Elga fosse il Co. Il teste ha, inoltre, precisato che dopo la morte della madre, aveva chiesto, nel 1987/1988 alla zia di contattare telefonicamente il Co. per rappresentare la necessità che la sorella minore rimasta sola "avesse bisogno del padre", e che quando la sorella aveva circa 15 - 16 anni il Co. andò a trovarla "ha portato le sue foto di quando era bambino e disse che mia sorella gli somigliava molto", confermando che dopo quei fatti il padre e la sorella si erano visti due o tre volte, affermando di non essere a conoscenza di contributi economici del Co. per la sorella, odierna attrice. Parte attrice ha inoltre depositato messaggi (...), inviati nel 2014 alla stessa Ci. dal Co. (la cui provenienza e contenuto non è stato contestato dal convenuto) in cui si legge: "Sono apparso e poi sparito questo è vero mi chiamò tua zia a telefono mi disse di tua madre e mi parlò di te se volevo conoscerti dove abitavi ecc. così venni a trovarti ... ero molto emozionato conoscerti è stato bello, poi ci siamo intesi al telefono per un breve periodo e ci siamo persi di nuovo. Questo perché tu eri già grande e ho pensato che avevi ormai la tua vita e sarei stato di troppo, si dice che allevare fa l'amore e questo non c'è stato ... non c'è stato perché non ho mai avuto certezza che tu fossi mia figlia, allora il d.n.a. non esisteva per fare il test comunque devi sapere che ti ho sempre pensato e sono stato anche io infelice ..di te lo sanno tutti anche i miei figli quando sono venuto da te ho visto che una casa per dormire l'avevi tuo fratello lavorava in comune tu ti arrangiavi con qualche assistenza, ho pensato che non stavi poi così male ... poi se penso a tutti questi anni passati lontani da te e mi viene tanta tristezza e nostalgia di darti tanto affetto che non ti ho potuto dare in passato ... anche se non ci siamo intesi in questi giorni non significa che non ti ho pensato ... e comunque ti voglio bene". Il convenuto ha, inoltre, inviato all'attrice proprie foto da bambino. Dalle risultanze testimoniali e dal contenuto dei messaggi inviati dal convenuto all'attrice si evince che lo stesso fosse a conoscenza della presunta paternità, avendo aderito alla richiesta della zia della Ci. di recarsi a trovare l'odierna attrice adolescente rimasta orfana della madre (dato incontestato). La circostanza che il Co. avesse dubbi sulla possibile paternità avrebbe dovuto indurlo a compiere i necessari accertamenti in tal senso (scientificamente possibili già prima della data in cui la figlia ha raggiunto la maggiore età). Quanto alla data in cui il Co. avrebbe appreso della esistenza della figlia la circostanza pienamente provata che nel 1988/1989 questi abbia appreso dell'esistenza della ragazza e del legame di paternità, tanto da recarsi a trovarla nel luogo di residenza, induce a far ritenere colpevole la sua condotta in quanto, almeno da quel momento, avrebbe potuto compiere, se in dubbio, i necessari accertamenti per verificare l'esistenza del legame di filiazione (verifica risultata positiva all'esito del presente giudizio), e adempiere ai suoi doveri genitoriali. Come già rilevato in precedente emesso dell'intestato Tribunale (sent. Tribunale di Roma 22 luglio 2014, edita, est. Ve.,

pres. Cr.; e richiamato nella decisione del 5.8.2016 già citata) "l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione è ed giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Pur in presenza di numerose discriminazioni a carico dei figli nati fuori del matrimonio, superate solo con la recente riforma della l. n. 219/2012 e n. 154/2013, sia il dettato costituzionale sia il codice civile riconoscevano l'esistenza di tali doveri anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio all'esito del riconoscimento, in quanto l'art. 261 c.c. disponeva che il riconoscimento comportasse per il genitore che l'aveva compiuto "l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi", doveri e diritti enucleati nei richiamati artt. 147 e 148 c.c.. ... Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovranazionali; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent. Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria) ... il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713; Cass. 10 maggio 2005, n. 9801, Cass. 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un'interpretazione

costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale.

Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un *vulnus* dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela". Quanto emerso dalle risultanze probatorie fa ritenere che nel caso di specie il convenuto abbia violato i diritti fondamentali della figlia, non contribuendo alla sua cura, istruzione, mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione. Sussiste incontestabilmente la piena violazione degli obblighi genitoriali primari in quanto connessi alla cura all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da ritenersi fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore. Né può valere quale scriminante la circostanza che la odierna attrice sia stata concepita quando il convenuto era ancora minorenni (ancora non ventenne) secondo le norme dell'epoca, poiché tale dato se potrebbe rilevare nei confronti della madre della Ci., non può produrre conseguenze in capo alla figlia, ignara delle scelte dei genitori e del tutto incolpevole rispetto ad esse. La nascita del figlio impone assunzione di responsabilità in capo ad entrambi i genitori a prescindere dalle circostanze della nascita. L'attrice ha allegato la presenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore. Quanto ai danni patrimoniali non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza. L'allegata impossibilità di conseguire laurea in scienze infermieristiche non può essere direttamente connessa alla assenza del padre, avendo comunque la Ci. conseguito diploma di assistente socio sanitario e retribuzione sostanzialmente analoga a quella del padre (allo stato superiore in ragione della anzianità lavorativa del padre, quarantennale). Né la circostanza che i figli nati dal matrimonio del Co. con la consorte siano laureati (una delle quali proprio in scienze infermieristiche) può essere valutato quale elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la presenza del padre avrebbe consentito anche alla Ci. il conseguimento di una laurea: deve, infatti, rilevarsi che i figli del convenuto sono cresciuti con la presenza di entrambi i genitori, e non è possibile attribuire il contributo causale alla loro riuscita negli studi in esclusiva al padre, in quanto deve essere, comunque, considerato il presumibile contributo causale derivante dall'apporto educativo della madre. Al contrario può ritenersi provata la presenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio. Come già rilevato nella richiamata sentenza (sent. Tribunale di Roma 22 luglio 2014) "Il danno non patrimoniale deve comunque essere allagato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso

evolutivo. deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita. Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (Cass. sent.13 maggio 2011, n. 10527). Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale. Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione". Applicando i richiamati principi, e utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2017 presso l'intestato Tribunale, che determinano in Euro 9.443,50 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 20 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 5 punti nel caso in cui il congiunto che ha subito l'evento luttuoso sia minore, deve ritenersi che i punti da considerare siano 25, valutando la tipologia di legame (genitore - figlia) e la circostanza che la figlia ha "perso" la presenza del padre nel periodo in cui era minore età. Applicando tali parametri, il danno da morte del genitore, deve essere quantificato in Euro 236.087,5 (valore del singolo punto per 25). Nel caso di specie, tale valore deve essere abbattuto in quanto l'assenza si è protratta solo per una parte della vita della figlia, quella più rilevante in cui è giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire cura, educazione, istruzione. Tanto premesso, si stima equo determinare la misura del risarcimento nel 30% del danno da morte, quantificando l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali in Euro 70.826,25 somma già attualizzata, considerando nella quantificazione la condotta del padre che pur a conoscenza dal 1988/1989 della morte dell'altro genitore non si è attivato per adempiere ai propri doveri; su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo. Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, le spese di CTU che ha accertato la sussistenza del legame di paternità tra il convenuto e l'attrice, come liquidate nel

corso del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico del Co. P .Q.M. definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 924/2016 è stata accertata la paternità di Ma.Co. nei confronti di Ci.El. ogni altra istanza disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta da Ci.El. nei confronti del convenuto, condanna Ma.Co. al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Ci.El., che si liquidano in Euro 70.826,25 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo; condanna Ma.Co. al pagamento in favore di El.Ci. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 6.000 oltre accessori come per legge, pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Roma il 19 maggio 2017. Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.